

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa e disposizioni generali

Il presente regolamento è previsto dall'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n. 249 del 24.06.98) introdotto nelle scuole dal C.M. 11. 371 del 02.09.98 e modificato dal D.P.R. n. 235/2007, C.M. 3602/PO del 31/07/2008 e legge 241/90 e successive modifiche del Procedimento Amministrativo.

Esso raccoglie la regolamentazione disciplinare degli studenti e va ad integrare il Regolamento di Istituto contenente le norme di funzionamento generale dell'istituto.

Il regolamento di disciplina è dettato da spirito educativo non repressivo ed ha il fine di sviluppare negli studenti il rispetto degli altri e la responsabilità personale, presupposti fondamentali di una crescita culturale e della formazione del cittadino.

Il regolamento viene consegnato allo studente, ai genitori e ai docenti., insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità. Il Patto di Corresponsabilità viene consegnato e fatto firmare alle tre componenti nei primi giorni di scuola dell'anno scolastico, durante il periodo di accoglienza.

Il Regolamento di Disciplina è pubblicato sul sito della scuola. Nei primi giorni di scuola viene consegnato e commentato dal coordinatore di classe.

Art. 1 - Carattere del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si attua sui principi e sulle procedure enunciati nello *Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria* (D.P.R. 249/1998 come modificato da D.P.R. n. 235/2007).

I principi sono i seguenti:

- la responsabilità è personale e deve essere quindi chiaramente individuata (art. 4.3 dello Statuto);
- nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni (art. 4.3);
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 4.3);
- non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni non lesive dell'altrui personalità (art. 4-4);
- 5. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e a quello della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale dello studente (art.4.5);
- 6. le sanzioni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti, per questo motivo è previsto un percorso all'interno del progetto di giustizia riparativa nei casi di conflitto.

Art. 2 - Iter procedurale

Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni il seguente iter processuale deve essere concluso entro 15 giorni per le sanzioni fino a 15 giorni, entro 30 giorni per quelle superiori.

1. Istruttoria

La fase di preparazione dell'istruttoria è composta dalla *contestazione degli addebiti*, dalla *informazione alla famiglia* e dalla *convocazione per la difesa*. Responsabile della fase istruttoria è il Coordinatore di classe, che convoca lo studente responsabile per permettergli di manifestare la propria difesa e informa la famiglia dell'istruttoria aperta. La difesa viene effettuata in presenza di: un rappresentante della classe coinvolta (il rappresentante di classe più anziano o, in caso di suo coinvolgimento diretto, l'altro rappresentante di classe o un alunno estratto a sorte tra i restanti non coinvolti), un delegato del dirigente scolastico.

2. Riunione organo deliberante

Il Consiglio di classe si riunisce per le sospensioni fino a 15 giorni nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori e degli alunni (art. 2 D.P.R. n. 235/2007), sostituiti da altri, scelti con gli stessi criteri di sostituzione della fase istruttoria, in caso di coinvolgimento diretto nella vicenda.

Il Consiglio di istituto si riunisce per le sospensioni superiori a 15 giorni. Le eventuali componenti degli alunni o genitori che fossero direttamente coinvolte nella vicenda si astengono dalla votazione e non possono prendere la parola.

3. Irrogazione sanzione

La sanzione viene consegnata per iscritto all'interessato e ai genitori e diventa esecutiva nei tempi previsti dalla sanzione stessa. La sanzione dovrà specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. In caso di allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico con esclusione dagli scrutini o di non ammissione agli Esami di Stato, bisognerà esplicitare i motivi .

4. Impugnazioni

È ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari entro 15 giorni dalla comunicazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, in forma scritta e congruamente motivata. L'Organo di Garanzia interno deciderà entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Se non viene presa alcuna delibera entro tale termine, la sanzione si intende confermata.

Art. 3 - Mancanze disciplinari

1. Mancata osservanza dei doveri scolastici:

- frequenza irregolare e non assolvimento degli impegni di studio;
- comportamento scorretto e non rispettoso del proprio e dell'altrui lavoro;
- ritardi e assenze non giustificate, anche in caso di attività extrascolastiche programmate e svolte dal Consiglio di Classe (tranne per casi di forza maggiore);
- uscite non autorizzate dalla classe o dai locali della scuola;
- disturbo al lavoro comune;
- attività non conformi al lavoro in atto;
- manomissione o alterazione di documenti scolastici: libretto dei voti e delle giustificazioni, registri, pagelle, verifiche, ecc.

2. Inadempienze rispetto alle disposizioni organizzative dell'Istituto quali:

- introduzione a scuola di esperti non autorizzati;
- affissione di manifesti in spazi non idonei e privi di firma, data, classe di appartenenza.

3. Inosservanza dei vincoli normativi, delle norme di convivenza civile e di rispetto ambientale:

- comportamento irrispettoso verso il personale della scuola e verso i compagni;
- mancato rispetto dei dispositivi di sicurezza;
- uso scorretto di strutture, macchinari e sussidi didattici delle classi, della palestra e dei laboratori;

- mancata osservanza del divieto di fumo e di utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici non autorizzati;
 - danneggiamento volontario ai locali della scuola.
4. *Atti e/o parole che offendano la persona e/o il suo ruolo all'interno della scuola.*
 5. *Atti e/o parole che offendono l'identità culturale e la dignità delle persone.*
 6. *Comportamenti che rechino pericolo per l'incolumità delle persone.*
 7. *Atti di violenza grave o comunque tali da generare un elevato allarme sociale.*
 8. *Reati gravi, compiuti all'esterno della scuola, che generino un elevato allarme sociale.*
 9. *Atti di cyberbullismo, consistenti in forme di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione e manipolazione illecita di dati personali realizzati per via telematica.*

Art. 3 bis - Ammonizione

- ogni tre note disciplinari il coordinatore di classe può predisporre un'ammonizione;
- l'ammonizione può inoltre precedere una delle sanzioni già previste dal regolamento.

Art. 4 - Sanzioni e organi competenti

Tipologia	Mancanze disciplinari	Organo competente	Sanzione
A	Mancata osservanza dei doveri scolastici	Docente o Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • annotazione verbale • nota sul registro e nota informativa alla famiglia • attività di studio relative alla materia
		Dirigente Scolastico o delegato	temporanea sospensione dalle lezioni con invito alla famiglia a recarsi a scuola per attuare l'allontanamento del figlio minorenni
B	Inadempienze rispetto alle disposizioni organizzative dell'istituto	Dirigente Scolastico o delegato	<ul style="list-style-type: none"> • annotazione nel verbale • nota sul registro e nota informativa alla famiglia
C	Reiterazione della mancata osservanza dei doveri scolastici (attuando un principio di gradualità)	Consiglio di Classe allargato ai rappresentanti alunni e genitori	<ul style="list-style-type: none"> • attività rivolte alla comunità scolastica • sospensione da 1 a 3 giorni (allo studente deve essere sempre data la possibilità di convertire la sanzione in

			attività alternative riparatorie)
D	Inosservanza dei vincoli normativi delle norme di convivenza civile e di rispetto ambientale	Consiglio di Classe allargato ai rappresentanti alunni e genitori	<ul style="list-style-type: none"> • riparazione o rifusione del danno • attività sociale di recupero • sospensione da 1 a 3 giorni (allo studente deve essere sempre data la possibilità di convertire la sanzione in attività alternative riparatorie)
E	Atti e/o parole che offendano la persona e/o il suo ruolo all'interno della scuola Atti e/o parole che offendano l'identità culturale e la dignità delle persone	Consiglio di Classe allargato ai rappresentanti alunni e genitori	<ul style="list-style-type: none"> • attività sociale di recupero • sospensione da 1 a 3 giorni (allo studente deve essere sempre data la possibilità di convertire la sanzione in attività alternative riparatorie)
F	<p>Comportamenti che rechino pericolo per l'incolumità delle persone o che violino la dignità e il rispetto alla persona.</p> <p>Atti di violenza grave o comunque tali da generare un elevato allarme sociale</p> <p>Reati gravi, compiuti all'esterno della scuola, che generino un elevato allarme sociale</p> <p>Cyberbullismo</p>	Consiglio di Istituto, sentito il parere del Consiglio di Classe	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni senza esclusione dagli scrutini e dagli Esami di Stato.</p> <p>In questi casi deve essere previsto un programma di recupero educativo con l'obiettivo del reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4.9 Statuto).</p> <p>Nel caso di motivata inopportunità a un reintegro nella scuola è prevista la possibilità di iscrizione ad altro istituto anche in corso d'anno scolastico (art. 4.10 Statuto).</p> <p>In presenza di cyberbullismo, attribuibile a minorenne di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento innanzi al questore, sino a quando non è proposta querela, o presentata denuncia per reati inerenti la protezione dei dati personali, commessi mediante la rete internet. (art.7 L. 29 maggio 2017 n.71)</p>

G	Reiterazione dei comportamenti al punto F	Consiglio di Istituto, sentito il parere del Consiglio di Classe	Allontanamento dalla comunità scolastica da un minimo di 15 giorni sino all'intero anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale e dall'Esame di Stato. In questi casi deve essere previsto un programma di recupero educativo con l'obiettivo del reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4.9 Statuto). Nel caso di motivata inopportunità a un reintegro nella scuola è prevista la possibilità di iscrizione ad altro istituto anche in corso d'anno scolastico (art. 4.10 Statuto).
----------	---	--	---

Art. 5 - Organi di garanzia

Organo di garanzia scolastico interno

L'Organo di garanzia scolastico è insediato ogni anno dal Consiglio di Istituto ed è composto da uno studente, un insegnante, un genitore, un rappresentante del personale ATA e dal Dirigente scolastico che lo presiede. Lo studente, il genitore e il rappresentante del personale ATA vengono scelti dal Consiglio di Istituto tra quelli eletti al suo interno; il docente viene designato dal Collegio Docenti nella sua prima seduta. In caso di incompatibilità per coinvolgimento diretto nella vicenda da giudicare, subentrerà il membro più anziano eletto nel Consiglio di Istituto.

I componenti dell'organo di garanzia possono essere riconfermati. L'organo di garanzia opera secondo i criteri espressi nell'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti citato in premessa. Esso si riunisce, dietro convocazione del Dirigente scolastico, entro dieci giorni lavorativi interi dall'impugnazione di una sanzione o dalla richiesta di decisione sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento o dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Fin dalla prima convocazione, l'Organo può deliberare con la maggioranza dei presenti. L'Organo di Garanzia delibera anche in merito alla interpretazione ed applicazione del presente Regolamento.

Di ogni seduta sarà steso un succinto verbale a cura di uno dei componenti designato dal presidente.

Organo di garanzia regionale

Il Direttore dell'Ufficio Regionale o un suo delegato decide in via definitiva, sentito un organo di garanzia regionale, contro le violazioni del regolamento d'istituto, sulla base della documentazione acquisita e di eventuali memorie scritte di chi propone il reclamo o dell'Amministrazione. L'organo di garanzia regionale è composto da 2 studenti, 3 docenti, 1 genitore e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato (art. 5 commi 3-4-5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).